

BGer 1C 474/2022 vom 30. Mai 2023

Bundesgericht, 2023-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_474_2022

FR: TF 1C 474/2022 du 30 mai 2023

IT: TF 1C 474/2022 del 30 maggio 2023

Regeste

Espropriazione; correzione della strada cantonale in zona Pontif a Ronco s/Ascona |
Costruzioni stradali e circolazione stradale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e liberamente se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2).

E. 1.2

L'atto di ricorso è redatto, legittimamente (art. 42 cpv. 1 LTF), in lingua tedesca. Non vi sono tuttavia motivi di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).

E. 1.3

Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia espropriativa, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile. La legittimazione della ricorrente è pacifica.

E. 1.4

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto d'essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).

E. 1.5

La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).

E. 2.1

La Corte cantonale ha osservato dapprima che la questione dell'indennità espropriativa esula dall'oggetto del litigio, visto ch'essa sarà notoriamente valutata e decisa ulteriormente

con un giudizio separato. La ricorrente non censura, perlomeno con una motivazione sufficiente (vedi art. 42 LTF), questa conclusione, peraltro corretta.

E. 2.2

L'istanza precedente, esprimendosi sul ricorso per denegata giustizia relativo al mancato, ulteriore rinvio del sopralluogo e dell'udienza, poiché la ricorrente non avrebbe potuto consultare gli atti dell'incarto e consigliarsi con i suoi legali, ha rilevato che si tratta di decisioni incidentali che non concludono il procedimento. Ha ricordato ch'esse sono impugnabili solo alle condizioni previste dall'art. 66 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 165.100), ossia, se possono causare alla ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa (lett. b); se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 2 o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (cpv. 3); questa norma è analoga all' art. 93 cpv. 1 e 3 LTF . La Corte cantonale, accertato che la ricorrente, assistita da un legale, non si era minimamente confrontata con queste condizioni e non aveva indicato in che cosa consisterebbe il pregiudizio irreparabile, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

E. 2.3

Ora, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di motivazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187). La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF), non critica minimamente la citata conclusione dei giudici cantonali, né tenta di dimostrare che l'art. 66 LPAm sarebbe stato applicato in maniera arbitraria. Ciò non è del resto ravvisabile, visto che l'interpretazione è sostenibile e la soluzione adottata, peraltro conforme alla prassi del Tribunale federale, non è arbitraria neppure nel risultato (DTF 144 I 113 consid. 7.1). Le censure ricorsuali di merito relative al mancato ulteriore rinvio del sopralluogo e dell'udienza non devono pertanto essere di massima esaminate.

E. 2.4

Del resto, al riguardo la ricorrente si limita ad addurre, tardivamente e in maniera generica, che il pregiudizio irreparabile sarebbe consistito nell'abbattimento di alberi centenari, la cui esistenza non è peraltro affatto dimostrata dall'insorgente, e non parrebbe risultare neppure dalle fotografie agli atti. A questo proposito si può inoltre osservare che già nella citata sentenza del 21 marzo 2022 è stato rilevato che la ricorrente non si confrontava con il fatto che la Corte cantonale ha stabilito che, contrariamente all'assunto ricorsuale, non si tratta di vegetazione tutelata sotto il profilo pianificatorio, che non fungerebbe da protezione da immissioni foniche e visive e che le piante devono essere estirpate per motivi di sicurezza del traffico, poiché limitano la visuale agli automobilisti (consid. 4.3).

E. 2.5

Con riferimento alla criticata citazione e al mancato rinvio del sopralluogo, la Corte cantonale ha nondimeno aggiunto, a titolo abbondanziale, che la ricorrente ha potuto beneficiare dell'ausilio di due avvocati, che il sopralluogo e l'udienza a sua richiesta sono stati differiti di una settimana, lasso di tempo da essa ritenuto congruo e sufficiente per la

preparazione della seduta. Ha aggiunto che, considerata la notoria natura celere della procedura di anticipata immissione in possesso, l'espropriata non poteva confidare in un secondo rinvio e poteva facilmente incaricare un altro legale di patrocinarla in questa fase preliminare, di facile e semplice valutazione anche per un professionista meno cognito della materia. Al riguardo la ricorrente si limita semplicemente a osservare, in maniera appellatoria, che sebbene la vertenza duri da anni, indire un'udienza entro un termine inferiore a un mese sarebbe inammissibile. Asserisce, a torto, che anche su questo punto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, visto ch'essa si esprime su tutti i punti decisivi per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7), con argomenti peraltro condivisibili.

E. 2.6

Sempre con riferimento alla criticata citazione, la ricorrente adduce che non avrebbe avuto accesso agli atti di causa, in particolare a quelli originali. Certo, il diritto di essere sentito, sancito dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , comprende la facoltà per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). Al riguardo la Corte cantonale ha tuttavia accertato che la proprietaria aveva già potuto visionare gli atti relativi al progetto stradale e ricevere l'incarto comprendente l'istanza di apertura della procedura di espropriazione e di quella d'anticipata immissione in possesso, che le erano stati trasmessi. Ha aggiunto, rettamente, che nulla le impediva inoltre d'esaminare nuovamente gli atti presso la Corte cantonale, ritenendo che il suo diritto di consultare gli atti è stato quindi salvaguardato. Essa poteva poi esprimersi al riguardo e consultarli ancora durante l'udienza e il sopralluogo, ai quali ha tuttavia rinunciato a partecipare. Quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). Ella non si confronta tuttavia con le citate, differenti argomentazioni, in particolare quella secondo cui poteva senz'altro esaminare gli atti presso la Corte cantonale. Del resto, come visto (fatti A), i piani del progetto stradale contemplano i m2 oggetto dell'espropriazione definitiva, e quelli oggetto dell'occupazione temporanea. Per di più, già nella citata sentenza 1C_221/2020 era stato rilevato che la ricorrente aveva avuto accesso agli atti e aveva potuto fotocopiarli (consid. 2.3).

E. 3.1

Riguardo al ricorso contro l'anticipata immissione in possesso, la Corte cantonale ha illustrato le modalità della procedura cantonale. Il Tribunale d'espropriazione può autorizzarla sulla base della decisione esecutiva d'approvazione del progetto stradale; si presume che, senza l'anticipata immissione in possesso, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio (art. 26 cpv. 3 della legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL 725.100). Ha ricordato che il proprietario interessato può comunque opporvisi, rovesciando la presunzione legale rendendo verosimile che l'ente pubblico non corre il rischio di alcun pregiudizio. Ha accertato che nella fattispecie la ricorrente non ha tuttavia portato alcun elemento in tal senso. Ha poi osservato ch'ella ha preferito non presenziare all'udienza e al sopralluogo, notoriamente obbligatori, che garantiscono al proprietario il diritto d'essere sentito prima che venga adottata una decisione. Ha stabilito inoltre, rettamente, che le censure ricorsuali concernono in larga misura la procedura, già conclusa, di approvazione

del progetto stradale e sono quindi inammissibili. Ha ritenuto infine che le critiche alla fase di stima degli scorpori espropriati sono premature, visto che l'estensione esatta dell'espropriazione sarà precisata nella sentenza di stima: in tale fase la ricorrente dovrà e potrà ancora essere sentita.

E. 3.2

La ricorrente, mischiando le censure inerenti alle differenti procedure e disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con i differenti, citati argomenti, motivo per cui le critiche di merito, peraltro appellatorie, sono inammissibili. Né essa tenta di dimostrare che l'art. 26 cpv. 3 Lstr sarebbe stato applicato in maniera arbitraria.

E. 4

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.